



COMANDO POLIZIA LOCALE CORRIDONIA

Piazza F. Corridoni tel. 0733/439911 fax 0733/435462 e-mail poliziamunicipale@comune.corridonia.mc.it



Prot. 14262

Ordinanza n. 71

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale, martedì 29 giugno 2021, si terrà la tradizionale fiera di San Pietro riservata agli operatori del commercio su aree pubbliche;

Rilevata la necessità di dover disciplinare la predetta manifestazione che si terrà lungo la circonvallazione del Capoluogo, in Viale Italia e Via IV Novembre secondo le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;

Visto il D.L. 18 maggio 2021, n. 65 che prevede riaperture graduali di attività economiche e sociali che, nello specifico, permettono lo svolgimento di fiere nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate in materia di commercio su aree pubbliche;

Valutato che, all'interno dell'area della fiera esistono in totale n. 77 posteggi di cui n. 7 riservati ad artigiani, espositori, hobbisti, venditori di opere d'arte o del proprio ingegno a carattere creativo, artisti di strada ed i restanti a merceologia alimentare e non alimentare;

Preso atto che, in relazione alle misure precauzionali per il commercio su aree pubbliche, rimangono valide quelle indicate nel relativo protocollo approvato con D.G.R. n. 565 del 11 maggio 2020, nelle quali si prevede l'adozione di un sistema di contingentamento e distanziamento dei banchi;

Valutato altresì che, anche sulla base dell'indicazioni tecniche fornite con DGR 565 del 11 maggio 2020, pur procedendo ad un contingentamento dei posteggi medesimi non appare possibile realizzare un distanziamento maggiore di quello normalmente adottato;

Ritenuto pertanto necessario prevedere una separazione laterale fra i banchi attigui mediante l'obbligo di apposizione, a cura di tutti gli operatori commerciali titolari di concessione, di teli tipo "antipioggia" al fine di salvaguardare la pubblica incolumità nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di distanziamento;

Ritenuto altresì necessario contingentare la permanenza dell'utenza attraverso l'apposizione, a cura degli operatori, di paletti mobili a catenella che garantiscano l'entrata e l'uscita in punti opposti rispetto al fronte del banco di vendita, con concentrazione massima di 2 persone alla volta (salvo non appartengano ad unico nucleo familiare) sempre nel rispetto del distanziamento sociale;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.883;

Visto l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998;

Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. e i.;

Visto il D. Lgs. 31.3.1998, n.114, successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 10.11.2009, n. 27, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regionale 4 dicembre 2015, n. 8;

Visto il Regolamento Comunale per il commercio al dettaglio su AA.PP.;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno Dip. VV.FF: prot. 3794 del 12/03/2014;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18/07/2018;

Visto il D. Lgs. 281/97 e D.G.R. 966/2015;

Vista la propria precedente ordinanza n. 1 del 9 gennaio 2021;

Visti gli artt. 6 e 7 del codice della Strada;

ORDINA

1 - Il giorno 29 giugno 2021, dalle ore 15.30 alle ore 24.00, in via IV Novembre e in viale Italia, avrà luogo l'annuale fiera, aperta a tutti gli operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 42 della L.R. 27/09, nonché ai produttori, agli allevatori, a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, agli artigiani, agli espositori ed agli artisti di strada che ne abbiano titolo;

2 - La fiera di San Pietro 2021 si sviluppa in via IV Novembre e in viale Italia, come evidenziato nella piantina riepilogativa agli atti del Comando Polizia Locale.

La fiera, complessivamente, consta di n. 77 posteggi di varie dimensioni riservati a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, compresi i posteggi riservati di cui al punto 1, disposti lungo i margini delle vie anzidette.

I posteggi contrassegnati con lettere A-B-C-D-E-F e G sono riservati ai produttori agricoli di cui alla Legge 59/63, agli espositori, agli artigiani iscritti all'Albo ed agli operatori di artigianato artistico e tradizionale, a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, ai commercianti di prodotti tipici gastronomici, ai mestieranti (madonnari, ritrattisti, suonatori ambulanti e similari). Tale riserva è da considerare nei limiti delle domande pervenute e comunque non in numero superiore ai posteggi ivi previsti; in mancanza di loro occupazione, dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al

successivo art. 11, tali posteggi potranno essere assegnati anche agli operatori commerciali titolari di autorizzazione di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 27/09 anche senza l'utilizzo del veicolo qualora ecceda dai limiti dimensionali dei posteggi medesimi.

Tutti i posteggi dovranno essere occupati senza l'utilizzo del marciapiede retrostante, rispettando i limiti dimensionali ivi segnati, come illustrato in piantina riepilogativa.

3 - La domanda di concessione del posteggio redatta in bollo, dovrà essere inviata a mezzo P.E.C. al Comune di Corridonia entro il giorno 7 giugno 2021 utilizzando il modello 7-AP della Regione Marche e relativi allegati contenente le notizie utili alla formazione della graduatoria, nonché la propria posizione contributiva. Come stabilito con ordinanza n. 1 del 9 gennaio 2021, sono da considerarsi validamente presentate, anche se cumulative, per le fiere dell'anno 2020. Le domande pervenute per posta ordinaria non verranno prese in considerazione se non integrate a mezzo della posta elettronica certificata (norma introdotta dal D.L. 179/12 "*obbligo di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati per lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e P.A. esclusivamente a mezzo P.E.C. in vigore dal 1° luglio 2013*"); come previsto con ordinanza

4 - Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale per il commercio al dettaglio su AA.PP., è previsto il pagamento di un corrispettivo dei servizi forniti per rendere possibili l'utilizzo del suolo pubblico ai fini commerciali che viene determinato nella misura di €. 20,00 più IVA al 22%; mentre è prevista l'esenzione del pagamento del Canone Unico (ex TOSAP) per gli esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche a tutto l'anno corrente.

5 - I posteggi saranno assegnati seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 8, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze nella fiera (tutte le volte che l'operatore si è presentato indipendente dall'effettivo utilizzo di un posteggio) riferite ad una specifica autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese o, in subordine, da certificazione degli Uffici Comunali a ciò demandati;
- c) certificazioni d'invalidità per l'accesso al lavoro previste dalla vigente normativa;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne;

6 - I posteggi saranno assegnati nei giorni e nelle ore stabiliti nelle comunicazioni inviate via PEC o altro mezzo alternativo dalla ditta Civitanova Eventi s.n.c., quale incaricata per l'organizzazione e la gestione delle fiere nel territorio comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021 a tutti gli operatori che hanno presentato domanda con le modalità di cui al precedente art. 3; in caso di assenza alla scelta del posteggio, l'operatore potrà farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta. La delega per la scelta del posteggio potrà essere inviata direttamente anche alla ditta Civitanova Eventi s.n.c. corrente a Corridonia in via Beato Domenico da Montolmo n. 28 a mezzo fax al n. 0733-771956 o a mezzo PEC all'indirizzo civitanovaeventi@pec.it. All'atto della scelta del posteggio, l'assegnatario dovrà versare al personale incaricato dalla ditta che gestisce le fiere, il canone di cui al precedente art. 4. All'operatore presente sarà consegnato il relativo permesso del posteggio assegnato che avrà valore di concessione giornaliera. Il posteggio non sarà assegnato agli operatori assenti nei giorni e nelle ore stabilite, potendo esercitare il diritto di scelta il giorno della fiera, come da successivo art. 10, presso l'ufficio fiera predisposto nell'area di svolgimento della manifestazione dalla ditta incaricata del servizio.

7 - Le domande pervenute al Comune dopo la data di scadenza di cui al precedente art. 3 non potranno essere prese in considerazione, fatta salva la possibilità degli istanti di partecipare alle operazioni di spunta di cui al successivo articolo 11.

8 - La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, formata secondo i criteri di cui all'articolo 5, verrà affissa all'albo pretorio comunale almeno dieci giorni prima lo svolgimento della fiera; dopo la formulazione della graduatoria, non saranno accolte modifiche relative a subingressi per affitto d'azienda.

9 - Tutti gli assegnatari dovranno occupare il posteggio concesso entro le ore 15,30; coloro che per tale orario risulteranno assenti, saranno considerati rinunciatari perdendo il diritto all'occupazione del relativo posteggio loro assegnato e, previa specifica richiesta, alla restituzione del canone versato di cui al precedente art. 4.

10 - Prima di effettuare le operazioni di spunta di cui al successivo art. 11, i posteggi eventualmente non ancora occupati saranno assegnati con le seguenti modalità:

- a) secondo l'ordine di graduatoria agli operatori assenti alle operazioni di cui al precedente art. 6;
- b) secondo l'ordine di graduatoria agli operatori eccedenti la posizione n. 77;

11 - L'assegnazione dei posteggi non occupati all'inizio della fiera, tenendo in considerazione le riserve a favore dei soggetti di cui al precedent2 art. 2, saranno effettuate entro le ore 16,00 del 29 giugno 2021 seguendo gli elencati criteri:

- a) maggior numero di presenze nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese relativa al commercio su aree pubbliche.

Gli operatori commerciali che si presenteranno alle operazioni di spunta dovranno esibire la documentazione utile alle operazioni medesime entro le ore 15,30 presso la postazione appositamente adibita nell'area di svolgimento della manifestazione. Oltre tale orario non verranno prese in considerazione ulteriori istanze.

12 - Hanno diritto di accedere alla fiera ed esercitare l'attività commerciale tutti coloro che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio e il permesso ad occuparlo di cui al precedente art. 6 purché in regola con la posizione contributiva (DURC).

13 - L'assegnatario che abbia dichiarato il falso per ottenere la concessione di un posteggio migliore, o che lo abbia occupato abusivamente o, in ogni caso, che crei disturbo, disordine, ostacolo, oppure impedisca in qualsiasi modo il

regolare svolgimento della fiera, sarà immediatamente allontanato dalla fiera con applicazione delle sanzioni previste per legge, fatte salve le sanzioni previste dal successivo art. 22.

14 - I posteggi potranno essere occupati soltanto dagli assegnatari o, su delega, ai collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis c.c., ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e 2554 c.c., nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa purché agli organi incaricati della vigilanza venga esibita copia della comunicazione inoltrata al comune di Corridonia. In ogni caso, al personale incaricato della vigilanza, dovrà essere esibita autorizzazione in originale o copia autenticata dell'assegnatario di posteggio, nonché registratore di cassa o blocco ricevute fiscali di quest'ultimo; sono vietate cessioni di posteggio o parte di esso; non sono ammessi miglioramenti o scambi di posteggio se non previamente autorizzati dal personale del Comando di Polizia Locale preposto alla vigilanza.

15 - La registrazione della presenza effettiva alla fiera sarà effettuata entro le ore 20.00 da personale della Polizia Locale o da personale incaricato dalla ditta di cui al precedente art. 6 annotando i dati dell'autorizzazione amministrativa con la quale viene esercitata l'attività. La presenza verrà riconosciuta soltanto nel caso di effettivo svolgimento dell'attività commerciale (banco allestito e merce esposta). All'operatore che, pur avendo già preso possesso del posteggio concesso, sia costretto a sospendere l'attività di vendita per motivi di comprovato impedimento fisico (l'invio di certificazione medica giustificativa dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni dallo svolgimento della manifestazione), sarà in ogni caso riconosciuta la presenza effettiva.

16 - Ai fini della registrazione della presenza, l'assegnatario o il suo rappresentante, durante lo svolgimento della manifestazione ha l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui ha dichiarato la titolarità nella domanda di cui al precedente art. 3, nonché il permesso per l'occupazione del posteggio rilasciato dalla ditta Civitanova Eventi s.n.c. che ha validità di concessione giornaliera del posteggio assegnato. In caso di assenza del titolare della concessione, l'esercizio dell'attività di commercio nella fiera può essere svolto esclusivamente da personale di cui al precedente art. 14, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della L.R. 27/09 così come previsto dall'art. 45, comma 2 della medesima legge.

17 - Nella fiera non è consentito:

- a) scambiare il posteggio con altri operatori senza l'assenso del personale della Polizia Locale;
- b) eccedere dai limiti dimensionali del posteggio come indicati dai segni esistenti;
- c) ingombrare luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la libera circolazione;
- d) esporre merci ad altezza inferiore di cm. 50 da terra ad eccezione dei venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti;
- e) far sporgere le merci oltre i limiti dimensionali del posteggio;
- f) far sporgere la copertura dei banchi sui posteggi vicini;
- g) appendere merce ad altezza inferiore di m. 1,80 da terra;
- h) usare mezzi di amplificazione sonora con emissioni superiori a quelle consentite dalla normativa vigente o comunque tali da creare disturbo;
- i) lasciare lo spazio concesso ingombro da rifiuti; in particolare, dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i sacchetti per la raccolta di plastica e di carta, mentre il cartone dovrà essere raccolto in una unica zona del posteggio medesimo;
- l) somministrare bevande in bottiglie o bicchieri di vetro; la somministrazione dovrà esclusivamente avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

18 - Alle istanze verbali degli operatori commerciali che si presenteranno alle operazioni di spunta di cui al precedente art. 11, ove accolte, previo pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 4, sarà consegnato il relativo permesso, che avrà valore quale concessione giornaliera del posteggio assegnato.

19 - L'Amministrazione Comunale, per esigenze d'ordine pubblico o di pubblico servizio e, con provvedimento motivato, potrà disporre la revoca della concessione del posteggio.

20 - L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per furti, danneggiamenti o rischi di qualsiasi natura che possano verificarsi durante le manifestazioni.

21 - Per l'intera durata delle fiere, ai sensi dell'art. 42, comma 9 della L.R. 27/2009, è vietata l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante svolta a distanza inferiore ad un chilometro.

22 - Sulla base delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute di cui all'allegato A della D.G.R. 565 del 11/05/2020 e della successiva D.G.R. 569 del 15/05/2020, vengono previste le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- a) la fiera di San Pietro, anche nel rispetto del Testo Unico sul Commercio (L.R. 27/2009), viene organizzata in modo tale da evitare commistione tra banchi alimentari e non alimentari; qualora ciò non sia possibile si dovranno adottare adeguati accorgimenti tecnici atti ad evitare tale commistione.
- b) gli operatori commerciali dovranno provvedere, mediante idonei ed appositi detergenti e igienizzanti, alla pulizia delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita ed effettuare per le superfici toccate più frequentemente, oltre alla pulizia, una disinfezione periodica con una soluzione di ipoclorito di sodio diluito allo

0,1% di cloro attivo o con una soluzione di alcool etilico al 70% per quelle superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.

- c) ogni banco del mercato dovrà essere obbligatoriamente munito di prodotto igienizzante per le mani messo a disposizione della clientela.
- d) ad ogni banco dovranno essere affissi appositi cartelli che, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale, indichino le norme anti-contagio.
- e) è fatto obbligo per ogni operatore commerciale posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero l'utilizzo per più banchi limitrofi; al termine della fiera i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto delle regole stabilite dal Comune.
- f) all'interno di tutta l'area della fiera sarà vietata ogni forma di assembramento; per chiunque, siano essi operatori o clienti (esclusi i componenti lo stesso nucleo familiare) dovrà essere osservata la distanza minima di almeno un metro.
- g) per le attività di somministrazione alimenti e bevande presenti in area mercatale sarà vietato il consumo sul posto salvo diverse disposizioni statali o regionali che verranno emanate.
- h) l'accesso all'area della fiera, sia per gli operatori concessionari di posteggio che per gli spuntisti, sarà consentito esclusivamente a coloro che, muniti dei dispositivi previsti alla successiva lettera "i", rechino al seguito l'autocertificazione fornita dalla Civitanova Eventi s.n.c., dalla quale risulti di essersi sottoposti, prima del loro arrivo, al controllo della temperatura e che la stessa non sia superiore a 37,5°; la medesima autocertificazione dovrà attestare il proprio stato di buona salute e le altre condizioni richieste dalla legge al fine di prevenire il diffondersi del virus; qualora la temperatura fosse superiore ai 37,5° l'operatore non potrà accedere all'area di mercato.
- i) gli operatori commerciali dovranno obbligatoriamente indossare sempre la mascherina ed i guanti monouso. In ogni caso gli operatori, dovranno curare scrupolosamente l'igiene delle mani lavandole con soluzioni di gel disinfettante, poiché la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con la merce ed il cliente.
- j) fra un banco e l'altro, qualora vi sia spazio minore a ml. 2,50, ogni operatore commerciale dovrà apporre lateralmente teli tipo "antipioggia" al fine di salvaguardare la pubblica incolumità nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di distanziamento; negli spazi esistenti fra un banco e l'altro, non potrà consentirsi alcun tipo di passaggio della clientela mediante apposizione di una catenella in plastica, ovvero con fettuccia in plastica bianco/rossa; durante le operazioni di scarico e carico deve essere mantenuta rigorosamente fra gli operatori una distanza interpersonale di almeno un metro e devono essere sempre indossati i necessari dispositivi di protezione di cui alla precedente lettera "i".
- k) gli spostamenti dei commercianti all'interno dell'area della fiera, dovranno essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di contingentamento e prevenzione del COVID-19.
- l) ogni operatore commerciale, per la gestione del flusso dei clienti, avrà cura di segnare a terra, con nastro colorato o gesso, davanti al banco, la distanza di sicurezza di un metro e potrà servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, evitando qualsiasi forma di assembramento in maniera tale che il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido. Le operazioni di vendita e di acquisto ai banchi possono essere svolte esclusivamente sul lato frontale del banco davanti al quale dovranno essere indicati i lati di ingresso e di uscita.
- m) l'operatore commerciale dovrà apporre dei paletti mobili a catenella o comunque dovrà indicare il punto di entrata e, rispetto al fronte del banco, l'opposto punto di uscita, inquadrando lo spazio del banco come un'area che abbia una concentrazione massima di una o due persone alla volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale obbligatoria di almeno un metro.
- n) i prodotti alimentari scelti dal cliente devono essere presi e imbustati direttamente dall'operatore commerciale; qualora si consenta al cliente di servirsi da solo, dovranno essere messi a sua disposizione dei guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- o) i venditori di abbigliamento, accessori per l'abbigliamento e calzature, qualora permettano alla clientela di maneggiare e scegliere la merce da acquistare, dovranno mettere a disposizione della clientela guanti e/o calze monouso.
- p) i clienti o, comunque, tutti coloro che accedano all'area del mercato, devono osservare rigorosamente il rispetto delle norme che disciplinano la distanza interpersonale di almeno un metro (esclusi membri lo stesso nucleo familiare) sia all'entrata del mercato, sia mentre osservano e visionano le merci esposte, durante l'attesa al banco prima di essere serviti, al momento dell'acquisto e del pagamento, all'uscita dal mercato.
- q) i clienti devono permanere nell'area della fiera il tempo strettamente necessario per l'acquisto della merce e devono essere obbligatoriamente muniti di mascherina (guanti monouso forniti dall'operatore commerciale nei casi di cui alle lettere "n" e "o"), evitando qualsiasi forma d'assembramento sempre nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (esclusi i componenti lo stesso nucleo familiare).
- r) il servizio di vigilanza della zona mercatale verrà svolto in sinergia tra il personale della Polizia Locale e il Gruppo Comunale di Protezione Civile sulla base di intese prestabilite.

23 - Dalle ore 13,00 alle ore 24,00, in Viale Italia e via IV Novembre (aree interne ed esterne ex pista di pattinaggio), viene istituito il divieto di circolazione ed il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dagli operatori commerciali concessionari di posteggio e dalla ditta incaricata per l'organizzazione e la gestione delle fiere nel territorio comunale; durante il medesimo orario:

- il divieto di circolazione per tutti i veicoli provenienti da Viale Montolmo all'incrocio con Viale Italia e deviazione obbligatoriamente a sx (per via Portarella);
- l'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti da via Portarella (senso a salire) all'incrocio con viale Montolmo e deviazione obbligatoria a dx (per viale Montolmo) e sx (per via Portarella diramazione BPER Banca);
- il divieto di circolazione in via Santa Maria, tratto afferente viale Italia, all'altezza dell'Hotel Camerlengo e deviazione obbligatoria a sx (per via Fonte Murata) e diritto (per via Sibillini);
- il divieto di circolazione in via IV Novembre per tutti i veicoli provenienti da Porta Trento e Via Piave e deviazione obbligatoria a sx in direzione via Trento - S.P. 34;
- il preavviso di strada chiusa a mt. 100 in via IV Novembre altezza incrocio via Trento – S.P. 34;
- il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Mazzini in direzione di P.ta Romana e l'obbligo di svolta a sx (per via Filippo Corridoni);
- il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Mazzini in direzione di P.ta Romana e l'obbligo di svolta a dx (per via Procaccini) eccetto i residenti del tratto interdetto;
- il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Diaz altezza P.ta San Donato e l'obbligo di svolta a sx (per via Maria de Reja);
- il divieto di circolazione, in via Ciaffoni, via Maria de Reja e P.P. Bartolazzi eccetto i residenti; via Maria de Reja sarà percorribile nel senso di marcia via Diaz – via Bartolazzi; via Bartolazzi sarà percorribile a doppio senso di marcia.

24 – Le violazioni delle disposizioni previste dagli artt. 16,17 e 21 comporteranno l'applicazione di una sanzione da €. 250,00 ad €. 1.500,00. Per le violazioni all'art. 12 verrà applicata la disposizione dell'art. 45, comma 1° della L.R. n. 27/2009 che prevede l'irrogazione di una sanzione da €. 2.500,00 ad €. 15.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse. Alle violazioni dell'art. 23 verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Le violazioni alle specifiche linee guida emanate dalla Regione Marche di cui all'allegato A della D.G.R. 565 del 11/05/2020 e della D.G.R. 569 del 15/05/2020, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, saranno perseguite ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di tutela valide durante il periodo di emergenza Covid-19, fatte salve le eventuali e più gravi ipotesi di reato.

DISPONE

- a) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Corridonia;
- b) l'affissione di copie della presente ordinanza nei luoghi di assegnazione dei posteggi.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Corridonia, 6 giugno 2021



IL SINDACO

Paolo Cartechini